



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 ottobre 2024

composta dai magistrati:

Amedeo BIANCHI	Presidente f.f.
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2022/24, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2022, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/SEZAUT/2023/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR e n. 118/2024/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 31/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *“di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *“i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Con riferimento al precedente esercizio finanziario 2021, il Comune di Pozzoleone (VI), è stato destinatario della **Deliberazione n. 105/2024/PRSP** con cui la Sezione ha verificato la negatività dell'equilibrio di bilancio di parte corrente quanto dell'equilibrio complessivo di parte corrente, sollecitando il corrispondente allineamento positivo di legge; rappresentato l'osservanza dei principi in materia di parte vincolata del risultato di amministrazione, raccomandando la corretta redazione dei prospetti allegati al rendiconto; rappresentato l'osservanza del principio contabile di attendibilità; evidenziato la non particolare elevatezza dei residui attivi ai titoli I e III quanto di alcune tipologie di entrata in conto residui e in competenza, significando l'attivazione dei corrispondenti strumenti rimediali; evidenziato l'azzeramento del fondo cassa quanto la correlata non restituzione di quote di anticipazione di tesoreria, significando l'applicazione dei corrispondenti principi giuscontabili.

A seguito dell'esame dei questionari sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022, delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai medesimi documenti e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria ordinata per segmento di materia e compendiata dalle seguenti tabelle. L'Ente ha fornito i chiarimenti del caso con nota di replica prot. 6416 del 27/09/2024, acquisita al protocollo CdC n. 6085 del 27/09/2024 cui si rimanda nei singoli ambiti implicati da tali chiarimenti.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - TERMINI DI APPROVAZIONE

Il Bilancio di Previsione 2022-2024 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 31/05/2022, entro il termine differito al 31/08/2022 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2022. La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta in data 29/06/2022, nei termini.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2022-2024 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 TUEL. Come rilevato per esercizi precedenti, l'equilibrio di parte corrente è conseguito seppur con utilizzo di una quota di entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (entrate da titoli abitativi edilizi).

Il Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione è stato valorizzato unicamente in entrata, sia per la parte corrente che capitale. La Sezione richiama in proposito l'art. 165, commi 7, lett. a), e 8, lett. b, D. Lgs. 267/2000. La Sezione richiama, parimenti, in generale il proprio precedente (Corte dei conti, sez. Veneto, Delib. n. 210/2021/PRSE),

con il quale osservata dai documenti contabili agli atti, la non implementazione del valore da riferirsi alla voce del Fondo pluriennale vincolato in entrata e in uscita, sia di parte corrente che di parte capitale, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti in risposta all'istruttoria, era rilevata l'omessa indicazione della previsione del Fondo pluriennale vincolato (di seguito: FPV) nelle scritture di bilancio, e si invitava l'Ente a valutare correttamente la determinazione del FPV a decorrere dai prossimi esercizi, evidenziando l'inosservanza dell'applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" e, conseguentemente, della condizione dell'esigibilità, del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria del D. Lgs. 118/2011, e dei principi generali o postulati di attendibilità e veridicità.

Nella medesima deliberazione, era fatto richiamo ai principi desumibili da altro precedente della Sezione (Deliberazione 225/2018/PRSE) che, ai fini di migliore comprensione e chiarezza, di seguito si riportano: "La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come per esempio ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a "rendicontazione". In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di

programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi al 1 gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltretutto accertate, anche rimosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Con riferimento al questionario trasmesso dall'Organo di revisione relativamente al bilancio di previsione 2022-2024, si evidenzia quanto segue:

DOMANDE PRELIMINARI

Piano della performance: al punto 10 delle domande preliminari viene dichiarato che l'Ente, per l'adozione del "Piano della performance" di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nel PEG in data 24/06/2022, pertanto in lievissimo ritardo.

Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO): l'Ente non ha adottato il nuovo Piano integrato delle attività e organizzazione avendo optato per la proroga al 29 luglio 2022, prevista dall'art. 1, co. 12, lett. a) del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 per l'adozione del Piano integrato delle attività e organizzazione (PIAO) di cui al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, in data 08/08/2022 (punti 10.3 e 10.4 questionario).

L'Amministrazione, in sede istruttoria, ha confermato *“che con deliberazione di Giunta comunale n. 65 del 08/08/2022 l'Ente ha provveduto alla “Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in legge n. 113/2021”*. La Sezione prende atto.

Iscrizione a BDAP dell'Organo di Revisione: al quesito 14 delle domande preliminari emerge che l'Organo di revisione non è iscritto al portale BDAP.

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'Ente ha replicato nei seguenti termini di cui la Sezione prende atto: *“Si fa presente che il Revisore dei Conti che ha trasmesso le relazioni in oggetto ha cessato il proprio incarico al 31/12/2023. Il sottoscritto Revisore, in carica dal 01/01/2024, provvederà quanto prima a perfezionare l'abilitazione al portale BDAP. Ad ogni buon fine si segnala che il responsabile dell'area amministrativa-contabile ha precisato che negli scorsi anni gli accessi al portale venivano fatti con la sua utenza, nell'ambito delle verifiche presso l'ufficio”*.

EQUILIBRI FINANZIARI

Al punto 9 della SEZIONE PRIMA EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 *“Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese d'investimento (con esclusione di quelle attribuite a valere sul PNRR) nella costituzione del FPV al 1 gennaio 2022, è stato applicato correttamente il "Principio contabile applicato" della contabilità finanziaria, con particolare riguardo ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori)?* viene fornita risposta affermativa.

SEZIONE V - DEDICATA AL PNRR

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): al punto 1 delle domande preliminari viene dichiarato che l'Ente ha già in corso di attuazione o prevede di attivare interventi correlati al PNRR o al PNC e che lo stesso è soggetto attuatore unico per tutti gli interventi. Al riguardo, ai successivi punti 1.2 e 1.2.a), vengono fornite le informazioni richieste. Dalla tabella 1.2 si rileva un solo intervento in fase di programmazione (al tempo di compilazione del questionario sul bilancio di previsione). Inoltre, al p.to 1.3 viene dichiarato che l'Ente, per l'attivazione delle suddette iniziative, non prevede di avvalersi di consulenze, servizi esterni o incarichi anche ai sensi dell'articolo 31, d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito nella legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Con riferimento ai quesiti sul PERSONALE, l'Ente ha verificato in relazione ai progetti previsti che la struttura organizzativa sia adeguata. In caso di necessità di personale, l'Ente non ha predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2022/2024 in maniera coerente ai progetti del PNRR *“non ricorrendone la fattispecie”*. L'Ente non ha in servizio, nel corso del 2022, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del d.l. 152/2021.

Quanto ai quesiti sulla MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE viene confermato che l'Organo di revisione ha effettuato delle verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del d.l. 152/2021, dall'articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall'art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di Arconet.

Infine, in merito all'ORGANIZZAZIONE, viene risposto nei seguenti termini. L'Ente ai sensi dell'art. 7, co. 2, DM 11.10.2021, prevede di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo. L'Organo di revisione non ha rilevato l'implementazione da parte dell'Ente di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni. L'Organo di revisione ha verificato se il sistema dei controlli interni dell'Ente è adeguato per individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli Interventi a valere sul PNRR. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto capitale, l'Organo di revisione, ha verificato l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, tramite il sistema di Monitoraggio delle opere pubbliche/Investimenti disponibile nella piattaforma BDAP.

All'esito di richiesta istruttoria sul punto, nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale: *“Si conferma che l'Ente ha in corso di attuazione interventi correlati al PNRR, che lo stesso è soggetto attuatore unico per tutti gli interventi e che in relazione ai progetti attivati sta rispettando le scadenze previste. La situazione attuale è quella riportata nella “Tabella PNRR 2024” di cui alla deliberazione 8/24 (ENTI LOCALI), trasmessa tramite portale QFIT entro la scadenza del 10/09/2024 (poi prorogata al 30/09/2024)”*. La Sezione prende atto.

RENDICONTO 2022 – TARDIVA APPROVAZIONE

Il rendiconto 2022 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 8 in data 08.05.2023, in lieve ritardo rispetto al termine di legge del 30 aprile. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale: *“Si attesta che nel periodo di inadempimento (1° maggio 2023 - 8 maggio 2023) l'Ente non ha provveduto ad assunzioni, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ai sensi dell'articolo 9, comma -quiquies e octies, del D.L. n. 113/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 160/2016”*.

La Sezione richiama al riguardo il proprio precedente (Delib. 119/2021/PRSP) con cui ha stabilito: 1) che l'osservanza del termine prescritto per l'approvazione del rendiconto *“riveste estrema importanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni;* 2) che la rendicontazione, *simmetricamente alla tempestiva programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un “vulnus” dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni*

servizi; 3) che, a parte, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), con l'art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 sono state introdotte ulteriori le misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto); 4) che al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato e che, attesa la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione.- La Sezione richiama, quindi, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, che codesto Ente adotti idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione.

La trasmissione alla BDAP dei dati di preconsuntivo è stata effettuata in data 09/05/2023, nei termini.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Le risultanze del rendiconto 2022 sono le seguenti:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP	
	Rendiconto 2022
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	21.196,89
Equilibrio di bilancio di parte corrente (O2)	-1.868,11
Equilibrio complessivo di parte corrente (O3)	-1.868,11
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	2.533,44
Risultato di competenza (W/1)	23.730,33
Equilibrio di bilancio (w/2)	665,33
Equilibrio complessivo (w/3)	665,33

¹ ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Come osservato nel precedente biennio, l'equilibrio di bilancio di parte corrente come l'equilibrio complessivo di parte corrente evidenziano, tuttavia, valori negativi a seguito accantonamenti di risorse. La Sezione richiama, in proposito, la precedente raccomandazione resa con deliberazione 26/2021/PRSE (a fronte di un risultato di parte capitale negativo nel 2018 e pari a € -340.900,07), ovvero che “ per gli esercizi futuri, nei limiti delle flessibilità concesse dall'ordinamento contabile, la programmazione dell'ente sia tale da favorire un equilibrio finale realizzato attraverso entrambe gli equilibri intermedi -di parte corrente e di parte capitale-, assicurando che, in evidenza di eventuali risultati negativi di parte capitale, le spese di investimento vengano finanziate esclusivamente da entrate correnti”. La Sezione richiama parimenti il proprio precedente (Delib. n. 64/2021/PRSE) con cui si invita, per gli esercizi futuri, ad attuare una gestione che consenta di perseguire, oltre all'equilibrio finale, anche i due equilibri intermedi di parte corrente e di parte capitale. Al riguardo per prevenire simili rischi potenziali, appare necessario improntare la programmazione finanziaria al

rigoroso rispetto dei principi di cui agli artt. 162 e ss. D. Lgs. 267/2000 e la gestione del bilancio all'osservanza dei principi di cui al Titolo III D. lgs. 267/2000, con particolare riferimento al Capo IV. Deve soprattutto aggiungersi che, ai sensi dell'art. 193 D. lgs. 267/2000, gli Enti locali sono tenuti a rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6. Proprio per garantire detti equilibri, il citato art. 193 al comma 2 stabilisce che "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo". Sul punto, la Sezione ritiene opportuno richiamare l'attenzione, per il seguito di rispettiva competenza, del responsabile del servizio economico finanziario, del Segretario Comunale, nonché dell'Organo di revisione e degli Organi politici sulla necessità di una verifica puntuale di tali equilibri, discrezionalmente valutando anche eventuali modifiche del Regolamento di contabilità per un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'Ente, prevedendo, al bisogno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui al richiamato art. 193, comma 2, D. Lgs. 267/2000". In tal senso, La Sezione richiama anche il combinato disposto artt. 153, comma 6, e 193 D. Lgs. 267/2000. In particolare, l'art. 153, comma 6, D. Lgs. 267/2000 stabilisce che Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.

L'avanzo è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione per totali € 11.510,71 di cui € 8.168,51 in parte corrente ed € 3.342,20, in parte capitale.

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2022
Fondo cassa	0,00
Residui attivi	1.109.979,65
Residui passivi	630.477,83
FPV per spese correnti	75.033,27
FPV per spese in conto capitale	315.550,60
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	88.917,95
Totale accantonamenti	70.355,82
Di cui: FCDE	62.300,50
Totale parte vincolata	0,00
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte libera	18.562,13

Il Risultato di amministrazione è in lieve aumento rispetto all'esercizio 2021, mentre il fondo cassa permane negativo. Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento si rileva, in particolare, quanto segue:

Parte accantonata:

Fondo crediti di dubbia esigibilità: il fondo è pari ad € 62.300,50 (la sua incidenza rispetto ai residui attivi di parte corrente - Titoli I e III risulta di c.a. il 9,36%);

Altri fondi (indennità fine mandato sindaco e rinnovi contrattuali) per totali € 8.055,32;

Fondo contenzioso - Fondo Garanzia Debiti Commerciali – Fondo perdite società partecipate: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto “*non sussiste la fattispecie*”.

Parte vincolata

Complessivamente pari a € 0,00

Parte destinata ad investimenti:

Complessivamente pari a € 0,00

Parte disponibile: pari a € 18.562,13.

SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2022 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA

Dall'apposita sezione del questionario, emerge quanto segue.

L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 (*prevista entro il 31 maggio 2022/2023*) nei termini. Non sono state apportate rettifiche al modello certificazione Covid-19.

L'Ente dichiara che i dati contenuti nella certificazione sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo. I ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2021 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2022 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2022 sono i seguenti: Ammontare parte spesa: € 0,00 - Ammontare parte conservata € 0,00. Al riguardo il Revisore dell'Ente, nel parere al rendiconto, dichiara che “*Nel corso*

dell'esercizio 2022 ha verificato che l'Ente non ha applicato l'avanzo vincolato per somme attribuite nel 2020 e nel 2021 (non vi era avanzo vincolato, le risorse assegnate nel 2020 e nel 2021 erano state interamente accertate ed impegnate in tali esercizi”.

L'Ente dichiara di non aver utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, del TUEL, come previsto, per l'esercizio 2022, dall'art.109, co. 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 13, co 6. del d.l. n. 4/2022.

L'Ente dichiara di non aver utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica (art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020).

Durante l'esercizio 2022, l'Ente non è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP).

L'Ente conferma di aver quantificato: a) le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, effettuate a valere sulle risorse del Fondo ex art. 106 del d.l. n. 34 del 2020, e successivi rifinanziamenti, con esclusione dei ristori specifici di spesa che mantengono le proprie finalità originarie.

b) le maggiori spese sostenute (impegnate) per l'anno 2022 a valere sul contributo straordinario attribuito nel 2022 per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas ai sensi dell'art. 27, co. 2, del d.l. n. 17 del 2022.

Per la copertura dei maggiori costi energetici, l'Ente dichiara di non aver utilizzato: proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire (eccetto per le sanzioni stabilite dall'art. 31, co. 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001), quota libera del risultato di amministrazione (art. 13 del d.l. n. 4/2022), risorse derivanti dalle sanzioni per le violazioni delle norme del codice della strada (limitatamente alla quota incassata a competenza e di effettiva spettanza dell'ente) (art. 13 del d.l. n. 4/2022), nonché da proventi dei parcheggi (art. 40-bis del d.l. n. 50/2022).

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2022 Accertamenti (a)	Rendiconto 2022 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	239.535,84	81.188,37	33,89%
Tit.1 competenza	1.094.847,90	866.917,95	79,18%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	209.933,81	50.377,57	24,00%
Tit.3 competenza	307.528,41	187.867,82	61,09%

La percentuale di riscossione dei residui attivi afferenti a titoli I e III appare contenuta, peraltro inferiore al precedente esercizio. La Sezione, nel rappresentare il costante

monitoraggio dei suddetti crediti, richiama la giurisprudenza costituzionale sul punto, ossia che *“la permanenza in bilancio e la relativa contabilizzazione di un numero rilevante di residui attivi debba trovare adeguata dimostrazione, poichè diversamente il mero riferimento ad un’aggregazione apodittica e sintetica è suscettivo di alterare le risultanze finali dei conti consuntivi, e di riflesso il conto consolidato di tutte le pubbliche amministrazioni, con conseguente pregiudizio della tenuta dei saldi di bilancio nonché delle corrette finalità di coordinamento della finanza pubblica”* (Corte cost., sent. n. 138/2013).

GESTIONE RESIDUI

Nel corso dell’esercizio 2022 si registra un incremento dei residui finali (residui attivi iniziali: € 781.902,67 - finali: € 1.109.979,65- residui passivi iniziali: € 577.453,40 - finali: € 630.477,83). Il grado di smaltimento dei residui nel 2022 è il seguente: la percentuale di realizzo dei residui attivi complessivi risulta pari a c.a. il 43%. Quella dei residui attivi di parte corrente si attesta sul 35%, quella dei residui attivi di parte capitale è pari al 53%.

Lo smaltimento dei residui passivi presenta valori più elevati: il pagamento di quelli complessivi risulta pari a circa il 93%. Quello dei residui passivi di parte corrente pari a circa il 93%, quello dei passivi di parte capitale pari al 92%. Dal questionario si osserva la permanenza di residui attivi vetusti di parte corrente (Titoli I e III).

In sede di istruttoria, l’amministrazione comunale ha fornito la seguente risposta: *In riferimento alla situazione dei residui dell’anno 2022 (residui attivi iniziali € 781.902,67 - finali €1.109.979,65, residui passivi iniziali € 577.453,40 - finali € 630.477,83) si riporta quanto segue.*

Residui attivi al 31/12/2022 (come da rendiconto 2022)

Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	0,00	46.849,10	46.533,88	17.152,16	47.812,33	227.929,95	386.277,42
Titolo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.065,74	23.065,74
Titolo 3	24.795,48	33.518,26	65.923,79	2.063,06	33.255,65	119.660,59	279.216,83
Titolo 4	20,00	0,00	16.609,76	7.200,00	79.555,55	145.719,30	249.104,61
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,79	149.383,47	171.818,26
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	0,00	0,00	245,00	0,00	235,00	16,79	496,79
Totale	24.815,48	80.367,36	129.312,43	26.415,22	183.293,32	665.775,84	1.109.979,65

Residui attivi al 31/12/2022 (situazione alla data odierna)

Titolo			2019 e precedenti	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1			77.840,45	17.152,16	47.787,00	55.898,74	198.678,35
Titolo 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3			88.942,05	1.741,83	12.452,62	11.213,08	114.349,58
Titolo 4			0,00	0,00	5.000,00	53.996,03	58.996,03
Titolo 6			0,00	0,00	13.056,08	100.000,00	113.056,08
Titolo 7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9			245,00	0,00	235,00	0,00	480,00
Totale			167.027,50	18.893,99	78.530,70	221.107,85	485.560,04

Residui passivi al 31/12/2022 (come da rendiconto 2022)

Titolo	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1	2.602,47	0,00	105,00	515,01	16.146,92	205.275,88	224.645,28
Titolo 2	1.399,94	0,00	4.241,91	1.000,74	2.283,45	80.516,97	89.443,01

Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.755,70	292.755,70
Titolo 7	0,00	387,00	0,00	0,00	6.229,09	17.017,75	23.633,84
Totale	4.002,41	387,00	4.346,91	1.515,75	24.659,46	595.566,30	630.477,83

Residui passivi al 31/12/2022 (situazione alla data odierna)

Titolo	2017 e precedenti	2018	2019 e precedenti	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1			2.677,47	480,00	3.813,36	15.478,41	22.449,24
Titolo 2			5.581,85	606,45	1.500,00	9.143,13	16.831,43
Titolo 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7			387,00	0,00	6.229,09	8.077,76	14.693,85
Totale			8.646,32	1.086,45	11.542,45	32.699,30	53.974,52

In relazione ai residui attivi, preso atto dei suddetti aggiornamenti, la Sezione richiama la giurisprudenza di cui al punto precedente.

Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria, a fronte di accertamenti di competenza pari a € 99.003,36 si rilevano riscossioni di competenza pari a € 25.651,36 con una percentuale di realizzo di c.a. il 26%, pertanto contenuta. L'ente ha effettuato relativo accantonamento al FCDE. Inoltre, relativamente all'andamento della riscossione in conto residui di alcune entrate nell'ultimo quinquennio, si osserva, nel 2022, difficoltà di riscossione per IMU/TASI, Sanzioni per violazione al Codice della strada e Fitti attivi e canoni patrimoniali. Anche nel Parere dell'Organo di revisione al rendiconto 2022 si riscontra difficoltà di riscossione per i permessi a costruire, sia in competenza che in conto residui, ed anche per sanzioni codice della strada nell'esercizio 2022.

All'esito di specifica richiesta istruttoria sul punto, il Comune di Pozzoleone ha fornito la risposta che segue: *“Con riferimento alla situazione relativa all'attività di contrasto all'evasione tributaria anno 2022 si trasmettono i seguenti aggiornamenti.*

Titolo	Accertamenti 2022	Riscossioni 2022	Residui attivi al 31/12/2022 (provenienza 2022)	Situazione alla data odierna dei residui attivi al 31/12/2022 (provenienza 2022)
IMU da attività di contrasto all'evasione tributaria	95.457,36	25.651,36	68.806,00	52.352,74
TASI da attività di contrasto all'evasione tributaria	3.546,00	0,00	3.546,00	3.546,00
Totale	99.003,36	25.651,36	73.352,00	55.898,74

In merito alla riscossione di IMU/TASI, Sanzioni per violazione al Codice della strada e Fitti attivi e canoni patrimoniali si trasmettono i seguenti aggiornamenti

Titolo	Residui attivi al 31/12/2022	Situazione alla data odierna dei residui attivi al 31/12/2022
IMU ordinaria	68.080,85	0,00

TASI ordinaria	674,68	0,00
Sanzioni codice della strada	53.561,23	28.307,07
Fitti attivi e canoni patrimoniali	17.963,70	7.500,00
Totale	140.280,46	35.807,07

Con riferimento all'andamento della riscossione in merito a permessi a costruire e sanzioni codice della strada nell'esercizio 2022 si precisa quanto segue: - per quanto riguarda le entrate da permessi di costruire alla data odierna tutti gli accertamenti in conto residui sono stati interamente riscossi, quindi sia i residui attivi aperti al 31/12/2022 che quelli formatisi nel successivo anno 2023;

- per quanto riguarda le entrate da sanzioni codice della strada si rimanda ai dati di cui alla precedente tabella”.

La Sezione rappresenta attuare le opportune misure rimediali del caso in funzione del perseguimento dell'equilibrio di bilancio.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2022
Fondo cassa finale	0,00
Cassa vincolata	15.000,00
Tempestività dei pagamenti	-5,31

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Il fondo cassa permane negativo. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, nei seguenti termini la replica dell'amministrazione comunale: *“Permane l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, stante la criticità della gestione di cassa. Per l'anno 2024 l'importo dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi dell'articolo 222 del TUEL è pari a € 686.782,35 (deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 10/11/2023), alla data odierna l'anticipazione risulta attiva per € 184.268,66”*.

Nel rilevare tale negatività, la Sezione ricorda quanto evidenziato dalla Corte costituzionale, ossia che *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause, e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D. Lgs. 267/2000, secondo cui *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*. Inoltre, l'art. 183, comma 8, pur senza adottare un *“bilancio di cassa”*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio, a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare. Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei *“questionari”* sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, attribuiscono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della

composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservandone il trend evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR, 16/2018/INPR e 9/2020/INPR). La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti; è composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico correlativo ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa – quella che esprime il surplus di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa – è data dai fondi liberi; infatti, i fondi vincolati possono essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 D. Lgs. 267/2000. I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, D. Lgs. 267/2000). Peraltro, la capienza del fondo di cassa contribuisce alla determinazione in termini di non negatività del risultato di amministrazione (art. 186, comma 1, D. Lgs. 267/2000) e l'eventuale corrispondente azzeramento onera l'amministrazione ad una puntuale ricognizione dei residui (Corte dei conti, sez. controllo Abruzzo, Delib. n. 294/2021/PRSP per cui *“il risultato di amministrazione del Comune è determinato esclusivamente dal saldo della gestione dei residui, essendo il fondo cassa dell'Ente pari a zero. Pertanto, è fondamentale operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza”*). Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 D. Lgs. 267/2000. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 D. Lgs. 267/2000 è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 D. Lgs. 267/2000, non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa. Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti, quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di liquidità temporanee, tese a *“porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa”* (Corte costituzionale, sent. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.”.

Conseguentemente, la Sezione accerta l'azzeramento del fondo di cassa invitando l'amministrazione comunale all'osservanza dei predetti principi.

Permane nel 2022 l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria per 365 gg., come da riportato prospetto del questionario:

Importo anticipazione complessivamente concessa ai sensi art. 222 Tuel	644.128,04
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	365,00
Importo massimo anticipazione giornaliera utilizzata	578.992,41
Importo anticipazione non restituita al 31/12	292.755,70

Importo somme maturate a titolo di interessi passivi al 31.12	4.385,15
---	----------

Permane altresì il superamento del parametro P3, previsto dal DM 4 agosto 2023, relativo all'indicatore 3.2 (*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*). Si richiama al riguardo l'osservazione precedente e i rilievi della sovra citata delibera della Sezione 105/2024/PRSP.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet comunale espone un valore negativo confermando il rispetto delle tempistiche di pagamento.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022
Debito complessivo contratto al 31/12/2021	€ 1.617.321,06
Rimborsi mutui effettuati nel 2022 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 177.944,18
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2022	155.350,00
Debito complessivo di fine anno	€ 1.594.726,88

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati.

L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né contratti di finanza derivata.

PNRR

Rispetto al questionario relativo al preventivo 2022, dal parere del Revisore Unico al rendiconto 2022 si rilevano più interventi e CUP (8 in totale)

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, esaminati i questionari sul bilancio di previsione 2022/2024 e sul rendiconto dell'esercizio 2022 del Comune di Pozzoleone (VI) e la conseguente documentazione di legge, per quanto argomentato in parte motiva:

1. rileva la mancata valorizzazione del fondo pluriennale vincolato di spesa nel bilancio di previsione iniziale, rappresentando l'osservanza dei principi giurisprudenziali del caso;
2. rileva la lieve tardiva approvazione del rendiconto 2022, con conferma dell'amministrazione di non aver effettuato assunzioni di personale nel periodo di inadempimento;
3. osserva, in sede di rendiconto, la negatività dell'equilibrio di bilancio e dell'equilibrio complessivo di parte corrente a seguito accantonamenti di risorse, richiamando i principi giuscontabili del caso;
4. evidenzia l'esiguità di percentuale di riscossione dei residui attivi afferenti i Titoli I e III, raccomandazione l'opportuno monitoraggio del caso;

5. rileva l'esiguità della percentuale di riscossione, sia per la competenza sia per i residui, relativamente all'attività di contrasto all'evasione tributaria, raccomandando l'opportuno monitoraggio del caso;
6. evidenzia la permanenza sia di azzeramento del Fondo cassa sia del conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria con conseguenziale superamento del parametro P3, previsto dal DM 4 agosto 2023, relativo all'indicatore 3.2 (*Anticipazioni chiuse solo contabilmente*), rappresentando l'adeguamento ai corrispondenti parametri giurisdizionali del caso.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pozzoleone (VI).

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente f.f.

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

Depositata in Segreteria il 22 ottobre 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente